

segue: Tabella TR. 24 – APQ SOTTOSCRITTI AL 31 DICEMBRE 2009 PER REGIONE (valori finanziari in milioni di euro)

ANNO DI STIPULA APQ	Intesa - Anno di stipula								
	N° APQ	Numero di interventi alla stipula	Valore alla stipula ¹	di cui FAS ¹	Numero di interventi all'ultimo monitoraggio ²	Valore all'ultimo monitoraggio ²	di cui FAS ²	Costi realizzati all'ultimo monitoraggio ²	di cui FAS ²
CAMPANIA - 2000									
2000	2	51	304,5	150,4	52	259,1	147,8	223,2	135,5
2001	3	188	613,6	206,7	371	529,4	190,1	456,1	134,7
2002	2	50	335,7	189,7	110	391,5	136,6	121,4	88,1
2003	7	465	2.330,9	998,9	507	2.143,6	835,9	1.562,5	512,2
2004	5	160	452,9	278,3	172	405,2	245,4	247,6	142,9
2005	8	427	1.415,9	863,6	469	1.554,8	938,6	597,4	392,5
2006	2	154	259,5	200,1	158	269,9	206,4	152,9	108,5
2007	10	448	2.239,7	985,2	471	1.530,3	918,2	329,7	196,7
2008	5	68	163,5	138,7	80	212,7	166,2	12,9	3,1
2009	1	6	1,3						
Totale CAMPANIA (dati alla stipula) n.ro APQ:	45	2.017	8.117,6	4.011,8					
Totale CAMPANIA (solo APQ monitorati) n.ro APQ:	43	2.008	7.216,3	3.830,0	2.390	7.296,5	3.785,2	3.703,6	1.714,2
PUGLIA - 2000									
2002	1	63	1.148,7	440,3	167	1.415,5	440,3	907,0	314,4
2003	5	421	1.875,1	850,0	586	2.016,2	813,7	707,2	293,4
2004	8	204	637,5	438,8	302	656,8	411,3	332,4	299,2
2005	9	159	692,1	478,4	377	749,6	491,1	277,0	198,3
2006	11	166	424,9	382,6	232	501,4	356,8	19,7	18,3
2007	16	225	696,7	577,6	426	836,5	650,1	92,8	50,5
2008	1	3	8,4		4	8,9		5,2	
Totale PUGLIA (dati alla stipula) n.ro APQ:	51	1.241	5.483,5	3.167,8					
Totale PUGLIA (solo APQ monitorati) n.ro APQ:	50	1.238	5.457,5	3.141,8	2.094	6.184,8	3.163,3	2.341,4	1.174,2
BASILICATA - 2000									
2000	3	85	985,3	48,1	78	1.304,3	46,2	370,6	16,2
2001	1	62	64,7	15,2	61	65,2	16,7	42,4	9,2
2002	1	132	296,3	170,0	137	324,7	182,4	131,0	74,4
2003	2	79	78,3	75,8	83	78,4	75,9	60,3	57,8
2004	5	81	137,9	57,8	85	138,8	58,0	115,0	38,8
2005	11	78	233,3	182,2	81	246,6	158,2	87,3	60,6
2006	12	69	145,8	129,8	115	195,3	164,1	54,7	44,5
2007	5	44	121,4	114,9	52	111,8	105,8	0,6	0,6
2008	1	3	4,4		3	4,4			
Totale BASILICATA (dati alla stipula) n.ro APQ:	41	633	2.067,4	793,8					
Totale BASILICATA (solo APQ monitorati) n.ro APQ:	41	633	2.067,4	793,8	695	2.469,5	807,4	861,8	302,1

segue: Tabella TR. 24 – APQ SOTTOSCRITTI AL 31 DICEMBRE 2009 PER REGIONE (valori finanziari in milioni di euro)

ANNO DI STIPULA APQ	Intesa - Anno di stipula								
	N° APQ	Numero di interventi alla stipula	Valore alla stipula ¹	di cui FAS ¹	Numero di interventi all'ultimo monitoraggio ²	Valore all'ultimo monitoraggio ²	di cui FAS ²	Costi realizzati all'ultimo monitoraggio ²	di cui FAS ²
CALABRIA - 1999									
2002	1	27	75,7	71,4	30	67,8	63,5	60,6	56,9
2003	3	145	696,6	223,9	214	641,1	153,1	293,6	57,5
2004	3	26	41,6	11,2	14	11,5	11,2	2,7	2,4
2005	7	115	290,3	214,5	115	329,7	210,6	130,5	63,9
2006	10	831	7.431,8	1.357,0	1.028	7.211,1	1.654,3	2.598,7	366,2
2007	5	113	268,3	54,4	134	375,4	153,6	21,2	17,1
2008	7	164	148,4	76,7	164	181,7	109,7	2,4	1,5
2009	3	96	33,8						
Totale CALABRIA (dati alla stipula) n.ro APQ:	39	1.517	8.986,5	2.009,0					
Totale CALABRIA (solo APQ monitorati) n.ro APQ:	36	1.421	8.952,7	2.009,0	1.699	8.818,3	2.355,9	3.109,7	565,6
SICILIA - 1999									
2001	5	200	6.253,9	1.159,8	259	9.354,3	1.077,1	2.787,8	322,5
2003	8	1.117	1.937,6	1.388,5	862	1.344,8	706,7	675,9	312,2
2004	5	40	180,0	106,2	55	243,3	142,2	167,8	93,9
2005	12	268	1.444,3	586,8	341	3.731,0	766,7	1.217,6	315,7
2006	12	546	1.834,1	845,4	557	1.879,1	1.041,1	85,6	44,0
2007	4	19	655,0	586,1	37	1.496,9	550,0	24,5	10,8
2008	2	10	66,1		10	80,1	13,9	7,7	0,5
Totale SICILIA (dati alla stipula) n.ro APQ:	48	2.200	12.371,0	4.672,8					
Totale SICILIA (solo APQ monitorati) n.ro APQ:	47	2.190	12.271,0	4.622,8	2.121	18.129,5	4.297,7	4.967,0	1.099,7
SARDEGNA - 1999									
1999	2	2	54,2	38,0	3	41,3	38,0	40,8	37,4
2002	1	109	859,4	266,4	270	940,3	286,9	758,3	218,1
2003	2	55	1.139,5	181,6	52	909,1	176,1	422,0	22,1
2004	4	124	805,7	180,2	130	771,8	144,9	544,9	95,7
2005	11	224	679,2	437,7	206	766,7	363,2	253,4	197,5
2006	8	110	787,3	234,1	105	835,5	183,0	99,3	25,3
2007	16	214	521,5	397,6	230	664,4	399,7	64,8	22,6
2008	1	1	12,9		1	12,9		6,1	
Totale SARDEGNA (dati alla stipula) n.ro APQ:	45	839	4.859,7	1.735,6					
Totale SARDEGNA (solo APQ monitorati) n.ro APQ:	44	838	4.846,8	1.735,6	997	4.942,2	1.591,8	2.189,5	618,7

1) Al netto delle risorse riprogrammate.

2) I dati relativi all'ultimo monitoraggio fanno riferimento al 30 giugno 2009, tranne che per 10 APQ per i quali i dati si riferiscono al precedente monitoraggio del 31 dicembre 2008. La differenza rispetto al totale degli APQ sottoscritti è data dagli accordi stipulati nel 2009, per i quali non vi sono obblighi di monitoraggio nell'anno di stipula, e da alcuni APQ che sono stati siglati a fine 2008 e che non hanno ancora completato le procedure di monitoraggio al 30 giugno 2009. Vi sono, inoltre, pochi casi residuali per i quali il monitoraggio non è disponibile. Il valore all'ultimo monitoraggio, infine, differisce da quello alla stipula in quanto comprende l'ammontare delle risorse reperite per far fronte al sopravvenuto incremento di costo dei progetti rilevato in sede di monitoraggio.

Fonte: DPS su dati Applicativo Intese

4.3.3 – La promozione dello sviluppo locale**4.3.3.1 – Gli incentivi al sistema produttivo: la legge n. 488/1992 e i pacchetti integrati di agevolazioni****Le agevolazioni della legge n. 488/1992**

Nel 2009 sono proseguite le erogazioni della legge n. 488/1992, regime di aiuto cui non è più possibile accedere, in quanto definitivamente abrogato.

Nel 2009 le agevolazioni complessivamente erogate dalla legge n. 488/1992 sono risultate pari a 311,8 milioni di euro, in deciso aumento rispetto a quelle (124,3 milioni) registrate nel 2008, anno nel quale il livello delle erogazioni in oggetto ha toccato il minimo storico degli anni duemila. Le erogazioni sono passate da 8,7 milioni di euro del 2008 a 66,6 milioni del 2009 nel Centro-Nord e da 115,6 milioni di euro a 245,2 milioni nel Mezzogiorno.

Tabella TR. 25. – EROGAZIONI DELLA LEGGE N. 488/1992 NEL PERIODO 2000-2009 (milioni di euro)

RIPARTIZIONI	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Bandi Industria e servizi										
Centro-Nord	143,4	186,2	59,3	75,2	69,0	71,5	52,8	34,4	4,7	23,7
Mezzogiorno	568,1	1.320,0	769,5	651,0	476,8	447,6	244,8	177,4	88,7	55,1
ITALIA	711,5	1.506,2	828,8	726,2	545,8	519,1	297,6	211,8	93,4	78,8
Bandi Turismo										
Centro-Nord	5,0	8,4	8,8	11,7	9,9	8,0	6,1	4,0	1,9	30,0
Mezzogiorno	67,3	56,7	158,1	113,0	113,6	66,2	62,6	63,7	11,7	86,0
ITALIA	72,3	65,1	166,9	124,7	123,5	74,2	68,7	67,7	13,6	116,0
Bandi Commercio										
Centro-Nord	-	-	1,9	1,5	2,8	1,8	1,5	0,4	0,2	12,9
Mezzogiorno	-	-	44,1	27,4	29,9	20,3	20,3	12,7	0,8	104,2
ITALIA	-	-	46,0	28,9	32,7	22,1	21,8	13,1	1,0	117,0
Bandi Artigianato										
Centro-Nord	-	-	-	-	-	-	1,7	2,5	2,1	-
Mezzogiorno	-	-	-	-	-	-	24,3	27,3	14,4	-
ITALIA	-	-	-	-	-	-	26,0	29,8	16,5	-
TOTALE										
Centro-Nord	148,4	194,6	70,0	88,4	81,7	81,3	62,1	41,3	8,7	66,6
Mezzogiorno	635,4	1.376,7	971,7	791,4	620,3	534,1	352,0	281,1	115,6	245,2
ITALIA	783,8	1.571,3	1.041,7	879,8	702,0	615,4	414,1	322,4	124,3	311,8

(a) Con l'esclusione del 18° bando speciale per l'ambiente, avutosi nel 2004, e del 22° bando straordinario isole minori, avutosi nel 2005.

Fonte: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Nel 2009, l'incremento delle erogazioni, a livello nazionale, è dovuto ai settori "turismo" e "commercio", dove si è passati rispettivamente da 13,6 e 1 milioni di euro erogati nel 2008 a 116 e 117 milioni nel 2009. Nel più importante dei settori di intervento della legge n. 488/1992, vale a dire l'"industria e servizi", le agevolazioni complessivamente erogate nel Paese, pari a 78,8 milioni, hanno registrato nel 2009 una diminuzione rispetto al 2008 del 15,6%: il calo ha riguardato solo le erogazioni dell'industria e servizi del Mezzogiorno, dove è stato pari a -37,9%, in quanto quelle del Centro-Nord hanno registrato, invece, un forte incremento (pari a 5 volte i livelli del 2008).

Pacchetti Integrati di Agevolazioni (P.I.A.)

Per quanto riguarda i Pacchetti Integrati di Agevolazioni (P.I.A.)⁽⁵⁾, si ricorda che essi sono stati introdotti per il periodo di programmazione 2000-2006 dal Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) "Sviluppo imprenditoriale locale", per innalzare la qualità degli investimenti agevolati nelle regioni dell'obiettivo 1. Con il ciclo 2000-2006, si è così conclusa l'attività di deliberazione dell'intervento.

Riassumendo l'attività dei P.I.A., si ricorda che:

- con il P.I.A. *Formazione* sono stati agevolati 639 progetti, per un costo di formazione di 100,8 milioni di euro e 42,5 milioni di agevolazioni; al 31 dicembre 2009 i contributi erogati ammontavano a 25,7 milioni, di cui 0,2 milioni intervenuti nel 2009.
- con il P.I.A. *Innovazione* sono state agevolate 781 iniziative, per 2.795 milioni di euro di investimenti, 1.368,9 milioni di contributi in conto capitale e 821,8 milioni di finanziamenti agevolati; le erogazioni risultanti al 31 dicembre 2009 sono state pari a 846,4 milioni, di cui 187,4 nel 2009, in leggero calo (circa il 10%) rispetto al 2008;
- con il P.I.A. *Networking* sono state agevolate 14 iniziative, per 91,9 milioni di euro di investimenti e 60 milioni di agevolazioni concesse. Le erogazioni, che hanno avuto inizio nel 2008, sono state pari a 18,1 milioni, di cui 1,9 nel 2009.

4.3.3.2 - Le altre fondamentali misure di agevolazione alle imprese

Le misure della programmazione negoziata

Nel corso del 2009, anche per quanto riguarda gli strumenti della programmazione negoziata – contratti di programma, patti territoriali e contratti d'area – non sono intervenuti nuovi impegni. Ma, mentre per patti territoriali e contratti d'area sono possibili solo rimodulazioni – utilizzando le risorse che risultano disponibili a seguito di rinunce, revoche e rideterminazione delle agevolazioni di iniziative imprenditoriali e di quelle infrastrutturali in essi inserite – per i contratti di programma, come per il 2008, sono state presentate nuove domande, in base alle modalità di attuazione della legge n. 127/2007, intervenute,

⁽⁵⁾ I P.I.A. – utilizzando regimi di aiuto ad essi preesistenti, dei quali la legge n. 488/1992 ha costituito parte essenziale – hanno unificato, integrato e semplificato le procedure di accesso e di concessione delle agevolazioni. In tal modo, le imprese che hanno inteso realizzare un'iniziativa pluriennale di sviluppo articolata in diversi programmi suscettibili di essere oggetto di agevolazioni finanziarie hanno potuto richiedere, con un'unica domanda, tutte le diverse agevolazioni concedibili.

come si ricorda, con i decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 24 gennaio e 2 maggio 2008⁽⁶⁾.

I contratti di programma sono l'unico strumento fra quelli della programmazione negoziata per il quale si prevede un rilancio. L'attività di deliberazione di nuovi patti territoriali e contratti d'area si è infatti conclusa.

Sotto il profilo normativo, modifiche alla disciplina delle misure della programmazione negoziata hanno riguardato, nel 2009, i patti territoriali e i contratti d'area. La legge 23 luglio 2009, n. 99 (c.d. "legge sviluppo") all'art. 36 ha, infatti, previsto disposizioni per rimodulazioni degli investimenti ricompresi in tali interventi, sulle quali la Regione interessata dovrà esprimere il proprio parere, e per gli accertamenti finali sulla loro realizzazione. La norma ha disciplinato le richieste di rimodulazione presentate dai patti territoriali ai sensi della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), ai fini del riutilizzo delle risorse rese disponibili a seguito di revoche o rinunce delle agevolazioni. La norma, inoltre, ha differito dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine per la presentazione delle richieste di rimodulazione delle risorse relative, sia ai patti territoriali che ai contratti d'area, in essere alla data del 31 dicembre 2007.

Il Ministro dello Sviluppo Economico, con decreto 4 febbraio 2009, n. 65 ha inoltre modificato le disposizioni per l'erogazione delle agevolazioni delle iniziative imprenditoriali inserite in patti territoriali e contratti d'area. In virtù di tale modifica, qualora tali iniziative, alla data di ultimazione prevista, risultino realizzate in misura non inferiore al 50% degli investimenti ammessi, è disposto, su richiesta dell'impresa interessata, un differimento dei termini per il completamento del programma, comunque non superiore a dodici mesi. In sede di prima applicazione, il predetto limite del 50% deve essere accertato alla data del 31 dicembre 2005. Per programmi di investimento superiori a 1,5 milioni di euro, la cui realizzazione comporta maggiori complessità, la proroga decorre dalla data di rilascio, da parte delle amministrazioni competenti, dell'ultima autorizzazione necessaria a dichiarare l'inizio dei lavori.

Il Ministro dello Sviluppo Economico, con decreto 18 marzo 2009, ha disposto nuovi criteri, condizioni e modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie dei contratti d'area. Il decreto si può applicare esclusivamente ai programmi imprenditoriali da agevolare attraverso le rimodulazioni di risorse finanziarie, assegnate dal CIPE ai contratti d'area e ai loro protocolli aggiuntivi, in essere alla data del 31 dicembre 2007, le cui richieste siano state presentate entro il 31 dicembre 2008.

Contratti di programma

Le domande presentate a fine 2009 per accedere ai contratti di programma in base alle nuove modalità operative fissate dai decreti 24 gennaio e 2 maggio 2008 sono state 41: 28 proposte si riferiscono al settore manifatturiero e prevedono 4,9 miliardi di euro di investimenti

⁽⁶⁾ L'art. 8 bis della legge n. 127/2007 e i successivi decreti di attuazione del Ministro dello Sviluppo Economico 24 gennaio 2008, relativo alle attività industriali, e 2 maggio 2008, per il settore agroindustriale, hanno varato nuove regole per i contratti di programma. L'intervento non è più riservato alle sole aree sottoutilizzate del Paese, ma è stato esteso all'intero territorio nazionale. Rispetto al passato, inoltre, i contratti di programma sono stati maggiormente finalizzati su investimenti di maggiori dimensioni e sull'attrazione di investimenti esteri. E' stata infatti affidata l'attività di valutazione, istruttoria e gestione delle nuove domande, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa ("Invitalia"), cui è demandata anche la gestione dei contratti di programma già approvati dal CIPE. L'attività di coordinamento e controllo resta al Ministero dello Sviluppo Economico.

e 773 milioni di agevolazioni richieste; 13 proposte sono relative al settore agroindustriale e prevedono 1,1 miliardi di investimenti e 438 milioni di agevolazioni richieste.

Complessivamente l'incremento occupazionale previsto è di 5.246 addetti e l'onere per la finanza pubblica ammonta a circa 1,2 miliardi di euro.

Tabella TR. 26 – CONTRATTI DI PROGRAMMA: PROPOSTE PRESENTATE A TUTTO IL 2009 (a)
(milioni di euro, s.d.i.)

RIPARTIZIONI	Numero proposte	Investimenti per i quali si richiede l'agevolazione	Contributi richiesti
Centro-Nord	14	1.472,75	594,35
Mezzogiorno	17	2.529,35	268,43
Mutiregionali	10	1.997,04	348,44
ITALIA	41	5.999,14	1.211,22

(a) Ai sensi dei decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 24 gennaio e 3 maggio 2008.

Fonte: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Gli investimenti complessivamente previsti sono pari a quasi 6 miliardi di euro, di cui 2,5, pari al 42%, nel Mezzogiorno, 1,5 miliardi pari al 24,5%, nel Centro-Nord e 2 miliardi, si riferiscono a investimenti multilocalizzati in più regioni, sia del Mezzogiorno che del Centro-Nord.

I contratti di programma complessivamente deliberati – relativi a quelli approvati dal CIPE tra il 2000 e il 2006 con le modalità operative precedenti a quelle stabilite tra il 2007 e il 2008 – sono, al netto delle revoche risultanti al 31/12/2009, 99, per 11.947 milioni di euro di investimenti. I contributi deliberati risultano pari a 3.896,3 milioni, di cui 3.168,3, pari all'81,3%, a carico dello Stato e 728,2, pari al 18,7%, a carico delle Regioni. L'occupazione prevista è di 27.659 nuovi addetti.

Di questi 99 contratti, 19 per circa 1.900 milioni di euro di investimenti (pari al 15,9% di quelli totali) sono localizzati nel Centro-Nord; 76 contratti per 8.014,3 milioni di investimenti (il 67,1% del totale) ricadono nel Mezzogiorno; 4 contratti di programma per 2.033 milioni di investimenti, pari al 17% di quelli totali, prevedono interventi in più regioni, sia del Mezzogiorno che del Centro-Nord.

Nel Centro-Nord, significativa è la quota degli investimenti deliberati in Veneto, che con 1 contratto di programma rappresenta il 5,2% di quelli complessivamente approvati nel periodo 2000-2006. Tra le regioni del Mezzogiorno, le quote maggiori di investimenti si sono registrate in Sicilia e Campania, che con 2.693,9 e 1.650 milioni hanno rappresentano rispettivamente il 22,5% e 13,8% degli investimenti deliberati nel periodo in esame. Molto esigua è stata, invece, la quota di investimenti approvati a favore dell'altra grande regione del Mezzogiorno, la Puglia (6,2%).

Le erogazioni intervenute nel 2009 sono state di 73,7 milioni di euro, il 70% circa delle quali (51,4 milioni) si è registrata nel Mezzogiorno. Esse risultano in calo del 35,8% rispetto a quelle avutesi nel 2008 (pari a 114,8 milioni), a seguito in particolare di una flessione nelle regioni meridionali, per le quali gli importi erogati nel 2009 (pari a 51,4 milioni) sono diminuiti del 51% rispetto all'anno precedente.

Tabella TR. 27 - CONTRATTI DI PROGRAMMA APPROVATI NEL PERIODO 2000-2006: STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2009 (a)
(milioni di euro, s.d.i.)

REGIONI	Numero contratti	Investimenti	Contributo pubblico	Stato	Regione	Incremento occupazione previsto	Erogazioni nel 2008	Erogazioni al 31-12- 2008	Erogazioni nel 2009	Erogazioni al 31-12- 2009
Piemonte	5	240,1	74,5	62,2	12,3	544	3,4	6,1	10,8	16,9
Liguria	1	45,9	17,4	16,6	0,9	126	-	-	1,5	1,5
Veneto	1	615,7	66,6	66,6	-	50	-	16,6	-	16,6
Emilia-Romagna	2	105,5	29,3	28,6	0,7	231	-	-	3,8	3,8
Toscana	3	278,7	79,2	76,9	2,3	475	4,6	8,6	6,2	14,8
Marche	3	126,7	22,5	22,5	-	642	-	-	-	-
Lazio	1	274,1	45,3	34,4	10,9	73	-	-	-	-
Multiregionale Centro-Nord	3	213,0	66,0	65,6	0,4	306	-	-	-	-
CENTRO-NORD	19	1.899,7	400,8	373,4	27,5	2.447	8,0	31,3	22,3	53,6
Abruzzo	4	643,7	93,3	92,8	0,5	718	6,9	50,9	9,5	60,4
Molise	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campania	20	1.650,0	841,5	465,0	376,5	7.067	37,0	367,7	11,7	379,4
Puglia	7	747,7	342,9	342,9	-	1.814	-	227,5	-	227,5
Basilicata	6	359,2	186,4	182,6	3,8	1.550	14,8	69,7	-	69,7
Calabria	8	636,8	313,7	259,2	54,5	2.463	4,2	65,6	13,0	78,6
Sicilia	15	2.693,9	893,8	778,7	115,1	3.791	3,1	14,6	2,0	16,6
Sardegna	12	793,0	316,4	240,0	76,4	1.870	36,0	121,4	8,4	129,8
Multiregionale Mezzogiorno	4	490,0	216,0	147,3	68,7	1.907	2,5	24,4	6,8	31,2
MEZZOGIORNO	76	8.014,3	3.204,0	2.508,5	695,5	21.180	104,5	941,8	51,4	993,2
Multiregionale Mezzogiorno e Centro-Nord	4	2.033,0	291,5	286,4	5,2	4.032	2,3	93,5	-	93,5
TOTALE	99	11.947,0	3.896,3	3.168,3	728,2	27.659	114,8	1.066,6	73,7	1.140,3

(a) Al netto delle revoche risultanti al 31 dicembre 2009.

Fonte: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Le erogazioni complessivamente risultanti al 31 dicembre 2009 sono pari a 1.140,3 milioni di euro. Esse rappresentano nel complesso circa il 30% del contributo pubblico: il 13,4% nel Centro-Nord e il 31% nel Mezzogiorno. Le regioni che presentano un livello di erogazioni rispetto ai contributi deliberati maggiore rispetto a quello della propria macroarea di appartenenza sono, nel Centro-Nord, il Veneto (con il 24,9%) e il Piemonte (22,7%) e, nel Mezzogiorno, la Puglia (66,3%), l'Abruzzo (64,7%), la Campania (45%) e la Sardegna (41%).

Patti territoriali e contratti d'area

I 220 patti territoriali nazionali complessivamente approvati tra il 1996 e il 2001 prevedono 11.805,6 milioni di euro di investimenti, di cui 5.440,3, pari al 46%, nel Centro-Nord e 6.365,3, per il rimanente 54%, nel Mezzogiorno. L'onere a carico dello Stato, pari a 4.996,2 milioni, è di 1.235 milioni nel Centro-Nord e di 3.761,2 milioni nel Sud.

I contributi erogati nel 2009, pari a 111,1 milioni, sono risultati in calo del 12,2% rispetto ai 126,8 milioni erogati nel 2008. Le erogazioni complessivamente realizzate al 31 dicembre 2009 ammontano a 3.204,3 milioni, corrispondenti al 64% dei 4.996,2 milioni, quale onere a carico dello Stato ad esse relativo. Tale quota è pari al 59,6% nel Centro-Nord, a fronte del 65,6% nel Mezzogiorno.

Tabella TR. 28 – PATTI TERRITORIALI NAZIONALI: STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2009
(milioni di euro, s.d.i.)

RIPARTIZIONI	Numero patti	Investimenti complessivi (a)	Onere dello Stato	Erogazioni								
				Al 31/12/2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	TOTALE
Centro-Nord	67	5.440,3	1.235,0	191,3	158,2	117,5	90,4	59,7	48,9	34,3	35,6	735,9
Mezzogiorno	153	6.365,3	3.761,2	893,0	434,8	343,0	323,7	194,2	111,9	92,3	75,5	2.468,4
ITALIA	220	11.805,6	4.996,2	1.084,3	593,0	460,5	414,1	253,9	160,8	126,6	111,1	3.204,3

(a) Comprensivi sia di quelli per iniziative imprenditoriali che per interventi infrastrutturali.

Fonte: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Per i 18 contratti d'area complessivamente stipulati, l'onere per lo Stato, relativo alle risorse finanziarie assegnate dal CIPE, è di 2.364,3 milioni di euro, la quasi totalità dei quali (il 97,4%) relativi al Mezzogiorno. I contributi erogati nel 2009 risultano pari a 15,5 milioni, in calo del 47% rispetto a quelli erogati nel 2008 (pari a 29,3 milioni). Le erogazioni risultanti al 31 dicembre 2009 sono state di 1.211,3 milioni, pari al 51,2% dell'onere ad esse relativo. Tale quota è risultata del 15,9% nel Centro-Nord e del 52,2% nel Mezzogiorno.

Tabella TR. 29 – CONTRATTI D'AREA: STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2009
(milioni di euro, s.d.i.)

RIPARTIZIONI	Numero contratti	Onere dello Stato (a)	Erogazioni								
			Al 31/12/2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	TOTALE
Centro-Nord	3	60,4	2,9	0,2	1,1	0,9	0,2	2,4	1,7	0,2	9,6
Mezzogiorno	15	2.303,9	639,2	195,8	138,9	82,9	39,0	63,0	27,6	15,2	1.201,6
ITALIA	18	2.364,3	642,1	196,0	140,0	83,8	39,2	65,4	29,3	15,5	1.211,2

(a) Relativo alle risorse CIPE.

Fonte: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autoimprenditorialità e autoimpiego

Nel corso del 2009 è aumentato il numero delle domande presentate a valere sul complesso del titolo II dell'auto impiego: esse passano dalle 8.200 dell'anno precedente a 8.900. Più specificatamente registrano incrementi consistenti quelle relative al lavoro autonomo (430 richieste in più rispetto al 2008), e quelle riguardanti la microimpresa (307 richieste in più). Diminuiscono invece quelle relative al *franchising* (19 richieste in meno). Le domande ammesse all'agevolazione si fermano invece a 4.499 (furono 5.071 nel 2008). Il totale degli impegni di agevolazione relativo all'intero titolo II è risultato pari a poco meno di 275 milioni di euro, di cui 220 milioni in conto capitale e conto mutuo⁽⁷⁾.

Tabella TR. 30 – GESTIONE DEGLI STRUMENTI DI AUTOIMPIEGO - ANNO 2009

MISURA AGEVOLATA	Numero domande presentate	Numero domande ammesse	Agevolazione agli investimenti (milioni di euro)		Contributi alla gestione (milioni di euro)	Assistenza tecnica (milioni di euro)	TOTALE (milioni di euro)
			C/capitale	C/mutuo			
Lavoro Autonomo	5.147	2.825	22,32	36,90	14,58	10,61	84,42
Microimpresa	3.543	1.624	67,35	89,25	21,90	6,10	184,60
Franchising	210	50	1,19	2,93	1,43	0,19	5,73
TOTALE Titolo II	8.900	4.499	90,86	129,08	37,91	16,90	274,74

Fonte: elaborazioni DPS su dati Sviluppo Italia S.p.a.

Le misure relative al titolo I autoimprenditorialità lo scorso anno non hanno registrato richieste a valere sul Capo IV. Nonostante siano rimasti attivi solo i primi due Capi, esse hanno registrato un incremento delle domande presentate rispetto all'anno precedente (141 contro le 107 del 2008). Le istanze ammesse sono risultate invariate rispetto all'anno pre-

⁽⁷⁾ Nel 2008 gli impegni furono pari a quasi 310 milioni di euro, di cui 243 in conto capitale e conto mutuo.

cedente (35), mentre crescono le agevolazioni finanziarie concesse da 36 a poco più di 43 milioni di euro.

Tabella TR. 31 – GESTIONE DEGLI STRUMENTI DI AUTOIMPRENDITORIALITÀ - ANNO 2009

MISURA AGEVOLATA (a)	Numero domande presentate	Numero domande ammesse	Agevolazione agli investimenti (milioni di euro)		Contributi alla gestione (milioni di euro)	TOTALE (milioni di euro)
			C/capitale	C/mutuo		
Capo I (L. 95)	115	33	18,24	21,57	2,40	42,21
Capo II (L. 236)	26	2	0,31	0,41	0,10	0,82
TOTALE Titolo I	141	35	18,55	21,98	2,50	43,03

(a) Si segnala che, in applicazione del decreto Mipaf-Mef del dicembre 2006, la gestione del Capo III è stata trasferita ad Ismea.

Fonte: elaborazioni DPS su dati Sviluppo Italia S.p.a.

4.4. – IL QUADRO NORMATIVO

Nel 2009, i provvedimenti pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* in tema di interventi per le aree sottoutilizzate hanno riguardato: il federalismo fiscale; l'assetto organizzativo della politica di sviluppo; i moduli convenzionali per l'attuazione degli interventi; il sostegno alle iniziative produttive; gli interventi per la ricerca e l'innovazione tecnologica; gli interventi per l'agricoltura; le infrastrutture, i trasporti, l'ambiente e il territorio; gli interventi di sostegno all'occupazione e alla formazione; le risorse.

Federalismo fiscale. La legge 5 maggio 2009, n. 42 (provvedimento “collegato” alla manovra finanziaria 2009-2011, *Gazzetta Ufficiale* 6 maggio 2009, n. 103) reca i principi e i criteri per l'attuazione dell'art. 119 della Costituzione e conferisce delega al Governo in materia di federalismo fiscale. Principi fondamentali della legge sono, da una parte, il coordinamento dei centri di spesa con i centri di prelievo, per una maggiore responsabilità da parte degli Enti nel gestire le risorse; dall'altra, la sostituzione del criterio della “spesa storica” con quello della “spesa standard”.

Il federalismo fiscale introduce un sistema premiale nei confronti degli Enti che assicurano elevata qualità dei servizi e livello di pressione fiscale inferiore alla media degli altri Enti del proprio livello di governo, a parità di servizi offerti. Viceversa, nei confronti degli Enti meno virtuosi, è previsto il divieto di fare assunzioni e di procedere a spese per attività discrezionali. Questi Enti devono risanare il proprio bilancio, anche attraverso l'alienazione di parte del patrimonio mobiliare ed immobiliare e attivare la misura massima dell'autonomia impositiva. La legge prevede, altresì, l'istituzione di un “Fondo perequativo”, a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante, di cui sono quantificati l'entità e il riparto.

La legge dispone che diventino città metropolitane Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria: la Provincia di riferimento cessa di esistere, e con essa tutti i relativi organi, a decorrere dall'insediamento della città metropolitana. Roma

Capitale diventa un Ente territoriale, e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione.

La legge delinea, inoltre, la procedura di adozione ed esame parlamentare dei decreti legislativi attuativi, che vengono adottati su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del Ministro per le Riforme per il Federalismo, del Ministro per la Semplificazione Normativa, del Ministro per i Rapporti con le Regioni e del Ministro per le Politiche Europee (di concerto con il Ministro dell'Interno, con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti). Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata Stato, Regioni, Città ed Autonomie Locali, sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di Relazione tecnica che evidenzia gli effetti delle disposizioni sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perché su di essi sia espresso il parere della "Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale" e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa, il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una Relazione che è trasmessa alle Camere, nella quale sono indicate le motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Decorso il termine per l'espressione dei pareri predetti, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza una Relazione, nella quale sono indicate le motivazioni di difformità dall'intesa. Il Governo assicura, nella predisposizione dei decreti legislativi, piena collaborazione con le Regioni e gli Enti locali. Almeno uno dei decreti legislativi è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 42/2009, e reca i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Un altro decreto legislativo, da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 42, contiene la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni. Contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema, una Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli Enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dalla stessa legge n. 42, e con la medesima procedura suindicata.

La legge istituisce, anche, un sistema di nuovi organi, ai quali viene attribuito il compito di presiedere, sia a livello tecnico-operativo che consultivo-politico, al processo di attuazione della delega sul federalismo fiscale. Trattasi della citata "Commissione parlamentare per

l'attuazione del federalismo fiscale"⁽⁸⁾; della "Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale"⁽⁹⁾; della "Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica"⁽¹⁰⁾.

Occorre ancora segnalare che la legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196 (v. nota 10) ha modificato in più parti la legge n. 42, con particolare riferimento ai principi e ai criteri direttivi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio tra i diversi livelli di governo.

In materia di federalismo fiscale, va anche ricordato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 ottobre 2008 (*Gazzetta Ufficiale* 27 gennaio 2009, n. 21), che ha rideterminato le compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, per l'anno 2007 – ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 56/2000 sul federalismo fiscale.

Da segnalare, infine, il Capo II della legge 27 febbraio 2009, n. 14 – di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (*Supplemento ordinario* n. 28/L alla *Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 2009, n. 49) – che all'art. 2, commi 1 e 2, ha disposto, in attesa dell'attuazione dell'art. 119 della Costituzione, la proroga, a tutto il periodo d'imposta 2010, dell'applicazione delle norme regionali in materia di tassa automobilistica e di IRAP, emanate in modo non conforme ai poteri attribuiti alle Regioni in materia dalla normativa statale. Il comma 2-*bis*, nel riformulare il comma 48 dell'art. 2 della legge n. 203/2008 (legge finanziaria 2009), ha escluso l'applicazione delle misure sanzionatorie, previste per gli Enti locali in caso di mancato rispetto del "Patto di stabilità interno" negli anni 2009-2011, nelle ipotesi in cui esso sia conseguente a spese relative a nuovi interventi infrastrutturali, appositamente autorizzati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Assetto organizzativo della politica di sviluppo delle aree sottoutilizzate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2008 (*Gazzetta Ufficiale* 2 gennaio 2009, n. 1) – relativo alla struttura generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – è stata disposta l'organizzazione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica eco-

⁽⁸⁾ La "Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale" è una Commissione bicamerale composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei Deputati, su designazione dei Gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. Il Presidente della Commissione è nominato, tra i componenti della stessa, d'intesa tra il Presidente del Senato e il Presidente della Camera dei Deputati. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina del Presidente, per l'elezione di due Vicepresidenti e di due Segretari che, insieme con il Presidente, compongono l'ufficio di Presidenza.

⁽⁹⁾ La "Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale" viene istituita, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei decreti legislativi di cui sopra, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 42. La Commissione è formata da trenta componenti, per metà rappresentanti tecnici dello Stato, e per metà rappresentanti tecnici degli Enti. Partecipano alle riunioni della Commissione un rappresentante tecnico della Camera dei Deputati e uno del Senato, designati dai rispettivi Presidenti, nonché un rappresentante tecnico delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, designato, d'intesa tra di loro, nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome. La Commissione è stata istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 luglio 2009 (*Gazzetta Ufficiale* 13 luglio 2009, n. 160).

⁽¹⁰⁾ L'istituzione della "Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica" è prevista dai decreti legislativi predetti, nell'ambito della Conferenza unificata Stato, Regioni, Città e Autonomie locali. Essa è organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica, e ne fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo. Gli stessi decreti legislativi ne disciplinano il funzionamento e la composizione, stabilendo principi e criteri direttivi.

nomica. Il Dipartimento si articola in Uffici, e gli Uffici in Servizi. In particolare, l'Ufficio per gli investimenti immateriali, l'ambiente, lo sviluppo e la coesione territoriale fornisce istruttoria e supporto al CIPE, per il riparto e l'assegnazione delle risorse nazionali e comunitarie alle aree sottoutilizzate, per le attività produttive, per la ricerca, per la sanità e le politiche sociali, per l'ambiente e lo sviluppo della montagna.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2009 (*Gazzetta Ufficiale* 5 giugno 2009, n. 128) è stato modificato l'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 ("Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri"), con particolare riferimento alla struttura e al funzionamento del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali.

La legge 23 dicembre 2009, n. 191, legge finanziaria 2010⁽¹¹⁾, (*Supplemento ordinario* n. 243/L alla *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2009, n. 302) all'art. 2, commi 161-182, reca disposizioni, sullo sviluppo del credito nel Mezzogiorno. Tali disposizioni si prefiggono l'obiettivo di aumentare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario delle Regioni del Sud, in modo da sostenere le iniziative imprenditoriali e canalizzare il risparmio privato in quelle Regioni. Si prevede, a tal fine, la costituzione della "Banca del Mezzogiorno" S.p.a., società partecipata dallo Stato, in qualità di socio fondatore, e da altri soggetti privati invitati a parteciparvi da un Comitato promotore istituito *ad hoc*.

Il Comitato promotore, costituito senza oneri per la finanza pubblica, è composto da un massimo di quindici membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, anche in rappresentanza delle categorie economiche e sociali. Di questi membri, almeno cinque devono essere espressione di soggetti bancari e finanziari con sede legale in una delle Regioni del Mezzogiorno, uno dell'imprenditorialità giovanile e uno di Poste Italiane S.p.a. La Banca agisce attraverso la rete di banche e di isti-

⁽¹¹⁾ Si segnala che la legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), qui in esame, rappresenta "l'ultima" legge finanziaria pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*. Con l'entrata in vigore della legge di contabilità e finanza pubblica, legge 31 dicembre 2009, n. 196 (*Supplemento ordinario* n. 245/L alla *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2009, n. 303), infatti, la riforma del bilancio pubblico prevede che la legge finanziaria venga sostituita dalla c.d. "legge di stabilità". La legge n. 196/2009 contiene un'articolata riforma della disciplina di contabilità nazionale, finalizzata ad adeguare il contesto normativo del governo della finanza pubblica al mutato assetto costituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli Enti territoriali e ai vincoli di bilancio derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché ad introdurre strumenti di pianificazione e controllo della spesa, finalizzati a contenerne l'espansione. Inoltre, poiché la legge in esame realizza un riassetto complessivo della materia, è prevista l'abrogazione della legge nazionale di contabilità (legge 5 agosto 1978, n. 468), nonché una delega al Governo per l'adozione di un Testo Unico delle leggi in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. In ordine al ciclo e agli strumenti della programmazione e di bilancio, la legge in esame modifica in parte, rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, sia le scadenze temporali del ciclo della programmazione economico-finanziaria, sia gli strumenti attraverso i quali essa viene realizzata. Il comma 2 dell'art. 7 reca l'elencazione degli strumenti della programmazione, tra i quali sono annoverati: la Relazione sull'economia e la finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno (lett. a); lo schema di Decisione di finanza pubblica, da presentare, entro il 15 settembre (lett. b); il disegno di legge di stabilità e il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare, entrambi, entro il 15 ottobre (in luogo del 30 settembre attualmente previsto) (lett. c e d); il disegno di legge di assestamento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno (lett. e); i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, per i quali il termine di presentazione è il mese di febbraio (lett. f); l'aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare al Consiglio e alla Commissione europea secondo il calendario concordato in sede comunitaria (lett. g). Tra gli strumenti di bilancio, la lett. b) del comma 2 include anche – innovando rispetto alla legislazione vigente ed in linea con l'ampliamento del perimetro di applicazione del metodo della programmazione finanziaria – gli specifici strumenti di programmazione delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato. Da segnalare sono, ancora, le modifiche apportate dalla legge di contabilità e finanza pubblica alla legge n. 42/2009, relativa al federalismo fiscale. In proposito, va ricordato l'art. 2, comma 6 della legge n. 196/2009, che novella in più parti la legge n. 42/2009, con particolare riferimento ai principi e ai criteri direttivi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio tra i diversi livelli di governo.

tuzioni che vi aderiscono con l'acquisto di azioni, e sua finalità precipua è quella di sostenere progetti di investimento nel Mezzogiorno, promuovendo in particolare il credito alle piccole e medie imprese, anche con il supporto di intermediari finanziari. Si prevede una disciplina specifica in materia di emissione di azioni di finanziamento delle banche di credito cooperativo. Al Ministro dell'Economia e delle Finanze è data, inoltre, la facoltà di autorizzare enti e società partecipate dal medesimo Ministero a contribuire, in qualità di soci finanziatori, alla sottoscrizione del capitale delle banche di credito cooperativo che partecipano al capitale della Banca. Si prevede, infine, una disciplina tributaria di favore, in base alla quale sugli interessi degli strumenti finanziari, sottoscritti da persone fisiche ed emessi da banche per sostenere progetti di investimento di PMI del Mezzogiorno, si applica un'aliquota agevolata, nella misura del 5 per cento.

Moduli convenzionali per l'attuazione degli interventi. Il Ministro dello Sviluppo Economico, con decreto 4 febbraio 2009, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* 17 giugno 2009, n. 138), ha modificato le disposizioni per l'erogazione delle agevolazioni delle iniziative imprenditoriali inserite in patti territoriali e contratti d'area. In virtù di tale modifica, qualora tali iniziative, alla data di ultimazione, risultino realizzate in misura non inferiore al 50% degli investimenti ammessi, è disposto, su richiesta dell'impresa interessata, un differimento dei termini per il completamento del programma, comunque non superiore a dodici mesi. In sede di prima applicazione, il predetto limite del 50% deve essere accertato alla data del 31 dicembre 2005. Per programmi di investimento superiori a 1,5 milioni di euro, la cui realizzazione comporta complessità tali da richiedere più articolati e specifici procedimenti autorizzativi, la proroga decorre dalla data di rilascio, da parte delle amministrazioni competenti, dell'ultima autorizzazione necessaria a dichiarare l'inizio dei lavori.

Il Ministro dello Sviluppo Economico, con decreto 18 marzo 2009 (*Gazzetta Ufficiale* 2 luglio 2009, n. 151), ha disposto nuovi criteri, condizioni e modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie dei contratti d'area. Il decreto si può applicare esclusivamente ai programmi imprenditoriali da agevolare attraverso le rimodulazioni di risorse finanziarie, assegnate dal CIPE ai contratti d'area e ai loro protocolli aggiuntivi, in essere alla data del 31 dicembre 2007, le cui richieste siano state presentate entro il 31 dicembre 2008.

La legge 23 luglio 2009, n. 99 (provvedimento "collegato" alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2011, in *Supplemento ordinario* n. 136/L alla *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 2009, n. 176) all'art. 36 prevede disposizioni per la rimodulazione degli investimenti ricompresi nei patti territoriali e nei contratti d'area e per gli accertamenti finali sulla loro realizzazione. La norma riguarda le richieste di rimodulazione presentate dai patti territoriali ai sensi dell'art. 2, comma 191, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), ai fini del riutilizzo delle risorse rese disponibili a seguito di revoche o rinunce delle agevolazioni. Sulla rimodulazione, la Regione o Provincia autonoma interessata dovrà esprimere il parere, entro trenta giorni dalla richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico. La norma, inoltre, differisce dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine per la presentazione delle richieste di rimodulazione delle risorse relative, sia ai patti territoriali che ai contratti d'area, in essere alla data del 31 dicembre 2007.

Nel prospetto seguente sono riportate le delibere adottate dal CIPE in materia di contratti di programma, secondo l'ordine di pubblicazione delle stesse in *Gazzetta Ufficiale*.

Delibere CIPE in materia di contratti di programma

Contraenti (amministrazione pubblica e impresa)	Delibera	Oggetto e onere a carico dello Stato (euro)	Pubblicazione (G.U.)
Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) - "Società Molise Agroalimentare" S.c. a r.l.	18 dicembre 2008, n. 101	Aggiornamento (19.435.251,78)	15 aprile 2009, n. 87 S.O. n. 50
Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) - "Società Ineos Vinyls Italia" S.p.a.	18 dicembre 2008, n. 102	Aggiornamento (8.205.140,72)	15 aprile 2009, n. 87 S.O. n. 50
Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) - "Consorzio agroindustriale aree svantaggiate piemontesi"	18 dicembre 2008, n. 103	Aggiornamento (31.270.258,05)	15 aprile 2009, n. 87 S.O. n. 50
Ministero dello Sviluppo Economico - "Consorzio sviluppo agroindustriale piemontese" - <i>Addendum</i>	18 dicembre 2008, n. 104	Aggiornamento (6.789.655,96)	15 aprile 2009, n. 87 S.O. n. 50
Ministero dello Sviluppo Economico - "Consorzio latte Sardegna Società consortile" a r.l.	8 maggio 2009, n. 17	Proroga (99.537.299)	29 luglio 2009, n. 174
Ministero dello Sviluppo Economico - "Consorzio Agroalimentare Basso Ferrarese" S.c. a r.l.	26 giugno 2009	Aggiornamento (21.218.177)	28 settembre 2009, n. 225
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministero dello Sviluppo Economico) - "Taranto Container Terminal" S.p.a. (del 13 novembre 2001)	31 luglio 2009, n. 63	Assetto finale (22.517.200)	3 novembre 2009, n. 256

Sostegno alle iniziative produttive. L'art. 20, comma 1 della legge n. 14/2009 – di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 207/2008 – differisce, dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009, il termine previsto per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute, nei settori non strategici, da parte della "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa" S.p.a. Per quanto concerne la cessione alle Regioni delle società regionali dell'Agenzia, il comma 1-*bis* estende, a quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore dello decreto-legge, il termine entro il quale le società, costituite o partecipate dalle Regioni e dagli Enti locali, sono chiamate a cessare le attività.

Va segnalato, ancora, l'art. 3 della legge n. 99/2009, che reca disposizioni in materia di riordino del sistema degli incentivi. Al fine di rilanciare l'intervento dello Stato a sostegno delle aree o distretti in situazione di crisi, con particolare riferimento a quelli del Mezzogiorno, il

Governo è delegato ad adottare, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, lo , e l'innovazione. La norma in esame autorizza altresì il CIPE a destinare risorse, fino al limite annuale di 50 milioni di euro, al Fondo per il finanziamento delle agevolazioni per le Zone Franche Urbane, istituito dalla legge n. 296/2006⁽¹²⁾ – a valere sulle risorse disponibili del “Fondo per le aree sottoutilizzate” (FAS).

Anche l'art. 9, comma 4 del decreto-legge n. 194/2009 (c.d. “decreto mille-proroghe”) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25/2010, riguarda le Zone Franche Urbane. Occorre precisare che il testo originario del comma in esame contenuto nel decreto-legge, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* ed entrato in vigore il 30 dicembre 2009, modificava i commi 341, 341-ter e 341-quater dell'art. 1 della legge n. 296/2006, istitutivi delle Zone Franche Urbane. In particolare, esso fissava al 1° marzo 2010 il termine a decorrere dal quale le piccole e microimprese ubicate nelle aree individuate dal CIPE come Zone Franche Urbane, dovevano presentare ai Comuni le istanze per usufruire delle agevolazioni previste. Conseguentemente, al comma 341 erano state apportate diverse modificazioni, sopprimendo la previsione della concessione di agevolazioni fiscali che venivano sostituite con la concessione di contributi. Con la medesima *ratio*, veniva modificato il comma 341-ter dell'art. 1 della legge n. 296, laddove l'espressione “regime agevolativo” veniva sostituita con “contributo”. Veniva, infine, soppresso il comma 341-quater che prevedeva che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fossero determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali a favore delle Zone Franche Urbane.

L'originario comma 4 dell'art. 9 – sopra illustrato – è stato sostituito, in sede di conversione del decreto-legge, avvenuta con la legge 26 febbraio 2010, n. 25 (*Supplemento ordinario* n. 39/L alla *Gazzetta Ufficiale* 27 febbraio 2010, n. 48). Il nuovo testo del comma 4 stabilisce che l'onere finanziario fissato dal comma 340 della legge n. 296/2006 (50 milioni di euro per le annualità 2008 e 2009) per il finanziamento di interventi da realizzarsi nelle Zone Franche Urbane costituisce il tetto massimo di spesa.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 13 marzo 2009 (*Gazzetta Ufficiale* 23 giugno 2009, n. 143) – ai sensi dell'art. 2, comma 554 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) – le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle

⁽¹²⁾ Si ricorda che la legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), all'art. 1, comma 340, ha istituito le Zone Franche Urbane, con un numero di abitanti non superiore a 30.000, al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale. Ai sensi del comma 342 dell'art. 2 della legge, spetta al CIPE, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro della Solidarietà Sociale (ora del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali), provvedere alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle Zone Franche Urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado. La legge n. 296, nel subordinare l'efficacia delle disposizioni istitutive delle Zone Franche Urbane all'autorizzazione della Commissione europea, ha istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro, per il loro finanziamento. La legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), all'art. 2, commi 561-563, ha confermato tale stanziamento e definito in maggiore dettaglio le agevolazioni fiscali e previdenziali, demandandone la ulteriore determinazione ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Con delibera 30 gennaio 2008, n. 5, il CIPE ha fissato i criteri e gli indicatori per la delimitazione delle Zone, e il 1° ottobre 2009 il Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento politiche di sviluppo ha reso noto che sono state selezionate, sulle 64 proposte pervenute, 22 Zone Franche Urbane, che avranno diritto a incentivi e agevolazioni fiscali e previdenziali, per una cifra pari a 50 milioni l'anno, per nuove attività economiche.